

A.C.R.



# COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

## COPIA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.45 Del Reg. Anno 2012 Data 31/10/2012	OGGETTO: Approvazione regolamento e determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" – Anno 2012.
---	--

L'anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di ottobre con inizio alle ore 18,30,  
nella sala delle adunanze del Comune.

Alla convocazione in seduta ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
CORTOLILLO Francesco Paolo	X	
DI NUNZIO Michelangelo		X
RIGENERATI Giuseppe	X	
CARUSO Giuseppe Calogero	X	
SIRAGUSANO Carmelo	X	
GUIDARA Carmelo	X	
FERRARO Diego	X	
FERRARO Tindara	X	
MAUROTTO Michela	X	
BONINA Antonino	X	
PRESTIPINO Emanuele	X	
GIULIANO Catia		X
TAVIANO Gabriele	X	
TRAVIGLIA Francesco	X	
LEMBO Filippo	X	

Assegnati n. <u>15</u>
In carica n. <u>15</u>

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 dell' Ord.EE.LL.), i signori:

Presenti n. <u>13</u>
Assenti n. <u>02</u>

Il Sig. CORTOLILLO Dr. Francesco nella qualità di Presidente, verificato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza e designa scrutatori i Signori:

Partecipa il Segretario comunale Sig. SPICCIA D.ssa Nina La seduta è pubblica.

Sono presenti il Sindaco e gli Assessori: Germanelli, Gaglio, Palmeri e Saitta.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Registro generale

Proposte 35 /2012

### AREA ECONOMIA BILANCIO E TRIBUTI

N. 10 Ordine della proposta

Sant'Angelo di Brolo, 26 ottobre 2012

<b>OGGETTO:</b>	<b>Approvazione regolamento e determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" - Anno 2012.</b>
-----------------	--

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTI** agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

**TENUTO CONTO** che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

**DATO ATTO** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

**EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :  
*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001** il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

**VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006** il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

**ATTESO CHE**, in deroga alle disposizioni sopra richiamate, l'articolo 13, comma 12-*bis*, del decreto legge 201 del 2011 (Legge di conversione n. 214/2011), introdotto dall'articolo 4, comma 5, lettera i), del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (Legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44), modificato dall'art. 9, comma 3, lett. a) D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, concede ai comuni la possibilità di approvare o modificare entro il 31 ottobre 2012 il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo, sulla base dei dati aggiornati del gettito dell'IMU conseguito in sede di acconto;

**CONSIDERATO** che a decorrere **dall'anno d'imposta 2012**, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo **0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :**

- 1) **Aliquota di base 0,76 per cento**  
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**
- 2) **Aliquota abitazione principale 0,4 per cento**  
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**

**TENUTO CONTO** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

**CONSIDERATO** inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

**EVIDENZIATO** pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

**EVIDENZIATO** che è **riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo** calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria ;

**PRESO ATTO** che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo **ha effetto dal 1° gennaio 2012**, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. 178 del 24/10/2012 con la quale è stato approvato lo schema del Regolamento Comunale relativo all'applicazione dell'I.M.U.;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**VISTO** l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, come integrato con la l.r. 11.12.1991, n. 48;

**VISTE** le ll.rr. n. 44/91, n. 7/92, n. 26/93, n. 32/94, n. 23/97 e n. 30/2000;

### **SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI**


- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU ;
- 3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;
- 4) di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012** :
  - **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**  
*(stessa aliquota stabilita dallo Stato)*
  - **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**  
*(stessa aliquota stabilita dallo Stato)*
- 5) di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012**:
  - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 ovvero l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
  - b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

- 6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;
- 7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nell'allegato Regolamento ;
- 8) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Sant'Angelo di Brolo, 26 ottobre 2012

L'Assessore al Bilancio  
(Tindaro Gerimenelli)





**COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO**  
**Provincia di Messina**

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA***  
***DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA***  
***"I.M.U."***

*(Approvato con Deliberazione Consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)*

## INDICE

Oggetto	Art. 1
Presupposto dell'imposta	2
Esclusioni	3
Esenzioni	4
Determinazione delle aliquote e dell'imposta	5
Base imponibile	6
Soggetti attivi	7
Soggetti passivi	8
Definizione di fabbricato	9
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale	10
Riduzione fabbricati inagibili e fabbricati di interesse storico	11
Area fabbricabile	12
Determinazione del valore delle aree fabbricabili	13
Decorrenza	14
Definizione di terreno agricolo	15
Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti	16
Versamenti	17
Dichiarazioni	18
Accertamento e liquidazione dell'imposta	19
Riscossione coattiva	20
Rimborsi	21
Sanzioni ed interessi	22
Contenzioso	23
Dichiarazione sostitutiva	24
Funzionario responsabile	25
Rinvio	26
Entrata in vigore	27

## **ARTICOLO 1 OGGETTO**

- 1.** Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che dispone l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale.
- 2.** Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 confermata dal D.Lgs. 23/2011.
- 3.** Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **ARTICOLO 2 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

- 1.** L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa ; restano ferme le definizioni di cui all'art.2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

## **ARTICOLO 3 ESCLUSIONI**

- 1.** In via generale, sono esclusi dall'imposta, gli immobili che non rientrano tra quelli previsti agli articoli 2 - 9 - 10 - 12 del presente regolamento e comunque gli immobili non individuati e definiti nelle fattispecie imponibili dalle norme statali vigenti.

## **ARTICOLO 4 ESENZIONI**

- 1.** Sono esenti dall'imposta, le fattispecie disciplinate dall' art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, e precisamente :
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
- 2.** Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni siti sul proprio territorio e non si applica il comma 17 dell'art. 13 legge 22 dicembre 2011 n. 214
- 3.** Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate :
  - b)** i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - c)** i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  - d)** i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  - e)** i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
  - f)** i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;



**h)** i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

**i)** gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento **con modalità non commerciali** di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

*1) Qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui alla precedente lettera i) si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.*

*2) Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto 1), in quanto l'unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione.*

## **ARTICOLO 5 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA**

**1.** L'aliquota è determinata con le modalità previste dalla normativa vigente, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.

**2.** Il diritto all'eventuale aliquota agevolata si rileva dalla autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, o, in mancanza, da altra idonea documentazione, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L'autocertificazione, o la documentazione sostitutiva, deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la condizione.

**3.** L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.

## **ARTICOLO 6 BASE IMPONIBILE**

- 1.** Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3 comma 48 della L.662 del 23/12/1996, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L.214 del 22/12/2011.
- 2.** Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992.
- 3.** Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, così come definita in base agli articoli 12 e 13 del presente regolamento.

## **ARTICOLO 7 SOGGETTI ATTIVI**

- 1.** I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato per la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.
- 2.** La prevalenza dell'immobile ricadente nei comuni limitrofi viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.

## **ARTICOLO 8 SOGGETTI PASSIVI**

- 1.** I soggetti passivi dell'imposta sono quelli così come individuati dall'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero :
  - a) i proprietari di immobili di cui all'articolo 2 del presente regolamento, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
- 2.** Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
- 3.** Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.
- 4.** Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione

della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11, in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

## **ARTICOLO 9 DEFINIZIONE DI FABBRICATO**

**1.** Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.

**2.** Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposta autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento dell'ultima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.

**3.** Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili (energia elettrica ed acqua potabile).

## **ARTICOLO 10 UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE**

**1.** Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

**2.** All'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applicano le detrazioni determinate con apposita deliberazione Consiliare, nel rispetto di quanto stabilito al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.

**3.** La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

**4.** Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

**5.** Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e precisamente :

- *le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad*

*abitazione principale dei soci assegnatari;*

*- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.*

**6.** L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e pertanto :

*- al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, precisando che, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione*

**7.** L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente :

*- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.*

*- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio, a condizione che la stessa non risulti locata;*

**8.** Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento dell'ultima rata;

## **ARTICOLO 11**

### **RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO**

**1.** La base imponibile è **ridotta del 50** per cento :

a) per i **fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42

b) per i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

**2.** L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ; Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni :

**a)** strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;

**b)** strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;

**c)** edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

3. La riduzione d'imposta decorre dalla data di denuncia di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma, o rigettando motivatamente la richiesta.

## **ARTICOLO 12 AREA FABBRICABILE**

1. Definizione: Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero ogni area/immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio, ancorché residuale.
2. Il dirigente/responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area/immobile sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel precedente comma.
3. Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'IMU per gli immobili che esprimono potenziale edificatorio, ci si avvale anche del principio di ragguaglio con "l'area fabbricabile" da intendersi quale valore base di ricostruzione dell'immobile. Pertanto tutti i potenziali edificatori, ancorché residuali, sono soggetti alla prevista tassazione.

## **ARTICOLO 13 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504 ;  
La determinazione dei valori da parte del Comune, è da ritenersi supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti dell'ufficio. I valori di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di Giunta da adottarsi almeno 15 giorni prima dalla data della deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote e detrazioni;  
In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.
2. La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.
3. Il valore delle aree/immobili deve essere proposto alla Giunta dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
4. Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente e sarà applicato con le seguenti modalità:
  - a) nel caso di omessa dichiarazione e nel caso in cui il valore di stima sia superiore al valore dichiarato, ne viene data comunicazione al proprietario, con l'invito a controdedurre entro 30 giorni. Nella controdeduzione il proprietario dell'area edificabile dovrà comunicare le proprie ragioni ed i fattori decrementativi del valore di stima;
  - b) sulle controdeduzioni pervenute nei termini previsti, il Comune si pronuncerà comunicando al proprietario un accertamento motivato e liquidando la relativa imposta; nel caso di mancata risposta entro il termine stabilito, il valore di stima s'intenderà accettato e l'imposta sarà liquidata sulla sua base.

## **ARTICOLO 14 DECORRENZA**

1. Per le aree inedificate o parzialmente edificate, già individuate come "fabbricabili" dal PRG Comunale, l'imposta municipale propria si applica dal 1° gennaio 2012.
2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.

## **ARTICOLO 15 DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO**

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile; si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
2. **I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono esenti dall'imposta, come riportato all'art. 4 comma 3 lettera h) del presente regolamento.**

## **ARTICOLO 16 AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI E COLTIVATORI DIRETTI**

1. Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l'assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale; Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 **individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali** di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola";
2. E' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento (50%) del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro.

**3.** Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;

c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

**4.** Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo.

**5.** L'assimilazione come terreno agricolo è concessa a condizione:

a) che sul terreno non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;

b) che non sia stata presentata specifica richiesta per ottenere la previsione di l'edificabilità dell'area nello strumento urbanistico.

**6.** La richiesta, redatta in carta semplice, di assimilazione come terreno agricolo, deve essere presentata entro il termine di versamento dell'ultima, al funzionario responsabile della gestione del tributo ed ha effetto anche per gli anni successivi e fino a quando ne ricorrono le condizioni, e deve contenere i seguenti elementi :

a) l'indicazione delle generalità complete del richiedente (persona fisica o società);

b) l'ubicazione del terreno e l'indicazione completa degli estremi catastali (foglio, particella ecc.);

c) l'impegno a fornire eventuali documenti e dati integrativi che dovessero essere ritenuti necessari all'istruttoria della richiesta;

## **ARTICOLO 17 VERSAMENTI**

**1.** L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.

**2.** Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purchè l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

**3.** Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione prevista dall'art.13 della legge 22 dicembre 2011 n. 214 ; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.

Sempre per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per

l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate. Per l'anno 2012, in alternativa a quanto previsto dal periodo precedente, i contribuenti possono optare per il pagamento del 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota base e le detrazioni previste dal presente articolo, in due rate da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 dicembre.

**4.** Salvo quanto stabilito dal precedente comma 3, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Per le annualità successive al 2012, annualità di istituzione dell'imposta in via sperimentale, sarà nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza.

**5.** Nel caso di accertamento, attività di esclusiva competenza comunale, riguardante più annualità d'imposta, qualora l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, dovuto da soggetti titolari di pensione sociale, sia superiore a Euro 600,00, su richiesta del contribuente, lo stesso può essere rateizzato in quattro rate trimestrali.

**6.** Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata di accertamento il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

**7.** Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 24 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472 e le conseguenti determinazioni del Funzionario Responsabile per la gestione del tributo.

**8.** Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili e che dovrà essere approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D. Lgs. n. 23 del 2011.

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro due anni al Funzionario Responsabile della gestione dell'imposta.

**9.** Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.

**10.** Si considera regolare il versamento dell'imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della prima rata e per un importo non inferiore all'imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo semestre.

**11.** L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

## **ARTICOLO 18 DICHIARAZIONI**

**1.** I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del D.Lgs 23/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'art. 37,



comma 55, del DL n. 223/06, convertito dalla legge n. 248/06, e dell'art. 1, comma 104 della legge n. 296/06, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 dicembre 2012.

## **ARTICOLO 19 ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA**

- 1.** Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
- 2.** Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del Regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
- 3.** La Giunta Comunale determina annualmente le azioni di controllo e, tenendo conto delle capacità operative dell'Ufficio Tributi, individua gruppi di contribuenti o di basi imponibili da sottoporre a verifica.
- 4.** A seguito di idonea previsione normativa dello Stato, per incentivare l'attività di controllo sarà determinata, con specifico provvedimento, una quota delle somme effettivamente accertate e/o riscosse a titolo definitivo a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria.
- 5.** Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia superiore ad € 12,00

## **ARTICOLO 20 RISCOSSIONE COATTIVA**

- 1.** Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento. Pertanto le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, una volta divenuto definitivo il relativo provvedimento, sono riscosse coattivamente mediante:
  - a)** il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (**ruolo**) ;
  - b)** sulla base dell'**ingiunzione** prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
- 2. Ai fini di cui al comma 1 lettera b)** il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;
- 3. Ai fini di cui al comma 1 lettera a)** Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
- 4.** La decadenza dal potere d'agire in via coattiva, come riportata al comma 3, si applica anche alla procedura di ingiunzione fiscale.

## **ARTICOLO 21 RIMBORSI**

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 17 comma 11.

## **ARTICOLO 22 SANZIONI ED INTERESSI**

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del Regolamento generale delle entrate, e delle seguenti norme :
  - a) Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.
  - b) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.
  - c) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.

## **ARTICOLO 23 CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall'articolo 9, commi 6 e 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

## **ARTICOLO 24 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

1. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., è data la possibilità al Funzionario Responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.
2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con la indicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

## **ARTICOLO 25 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

## **ARTICOLO 26**

### **RINVIO**

**1.** Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente" ed ai regolamenti vigenti, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

## **ARTICOLO 27**

### **ENTRATA IN VIGORE**

- 1.** Il presente regolamento ha effetto dal **1° gennaio 2012**.
- 2.** A decorrere **dall'anno d'imposta 2012**, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 3.** A decorrere **dall'anno di imposta 2013**, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria sono inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.

**SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO**

Il sottoscritto responsabile del servizio economico-finanziario, a norma dell'art. 1 della l.r. 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni ed in ordine alla proposta di deliberazione che precede:

**ATTESTA**

la copertura finanziaria della spesa con imputazione della stessa all'intervento/agli interventi in conto competenza/residui del bilancio corrente esercizio indicato/i nella proposta di deliberazione succitata.

Sant'Angelo di Brolo, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i) della l.r. 11.12.1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, sulla proposta di deliberazione che precede, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

Il Responsabile del Servizio	<i>Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:</i>
	FAVOREVOLE
	Data 26/10/2012
Il Responsabile di Ragioneria	<i>Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:</i>
	FAVOREVOLE
	Data 26/10/2012



IL RESPONSABILE  
IL RESPONSABILE  
DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
CON FUNZIONI DIRIGENZIALI  
RAG. NUNZIO CORICA



IL RESPONSABILE  
IL RESPONSABILE  
DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
CON FUNZIONI DIRIGENZIALI  
RAG. NUNZIO CORICA

**Rag. Andrea Valentino Passalacqua**

*Revisore Legale*

*Iscrizione n. 90428 D.M. 15/10/1999 – Gazzetta Ufficiale n.87 del 02/11/1999*

*Ufficio: C/da Sant'Anna snc - 98061 Brolo (ME)*

*Tel. Ufficio e Fax 0941565397*

*e-mai: studioandpassalacqua@gmail.com*

*Domicilio Fiscale: Via San Carlo n.24E 98060 Sant'Angelo di Brolo (ME)*



**OGGETTO: Parere su proposta di delibera 10 del 26/10/2012 - Approvazione regolamento e determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno 2012.**

Il sottoscritto PASSALACQUA Rag. Andrea Valentino, nella qualità di Revisore Legale di questo Comune, nominato con atto consiliare n. 3 del 12 aprile 2011, per il triennio 2011-2014, divenuto esecutivo il 30 aprile 2011:

Visti gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n.23 del 14 marzo 2011 e art.13 del D.L. 201 del 06 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la Legge n.214 del 22 dicembre 2011, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Vista la proposta n.10 del 26/10/2012, del responsabile area economia e tributi, avente per oggetto Approvazione regolamento e determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno 2012;

**CONSIDERATO**

Che in sede di approvazione del bilancio di previsione nulla è stato deliberato in merito a tale imposta, mantenendo così nei fatti, inalterate, le aliquote, le detrazioni ed il gettito previsti per Legge;

Che nella proposta in oggetto si propone di confermare le aliquote e le detrazioni di base previste in sede di istituzione dell'Imposta Municipale Propria;

**RITIENE**

Di formulare, il parere positivo.

Sant'Angelo di Brolo li 28/10/2012

A

31/10/2012.  
02/10/15  
MS

Al Sindaco del Comune di  
Sant'Angelo di Brolo (ME)

Al Presidente del Consiglio  
Comunale di Sant'Angelo di Brolo (ME)

### EMENDAMENTO ALIQUOTE IMU

I sottoscritti Consiglieri Comunali del Gruppo Consiliare Sant'Angelo nel Cuore,

#### **P R E M E S S O**

**Che** la maggioranza consiliare con propria proposta di deliberazione n.35/2012 intende mantenere inalterate le aliquote I.M.U per la prima abitazione e pertinenze, come quelle relative agli altri immobili come disposto dalla legge 22 dicembre 2011 n.214;

**Considerata** la grave crisi che sta attraversando il nostro territorio, sentito soprattutto dalle famiglie, specie quelle mono reddito e che pertanto una riduzione dell'imposizione significherebbe in pratica un concreto aiuto a tutte le famiglie;

**Considerato** che un avanzo di bilancio non sempre si deve tradurre in maggiore spese ma che invece deve andare a beneficio della collettività che è poi quella che sostiene tutto;

**Considerato** che il Comune per l'anno 2011 ha avuto un avanzo di amministrazione;

#### **Tutto ciò premesso e considerato propone**

**Che** per l'anno 2012 venga ridotta l'aliquota I.M.U. sulla prima casa e sulle relative pertinenze dallo 0,40%° allo 0,20%°;

**Che** per l'anno 2012 venga mantenuta quale aliquota ordinaria base lo 0.76%;

**Che** il minor introito previsto venga attinto:

a) dall'avanzo di amministrazione dell'anno 2011 ;

B) dalle indennità di carica dei Consiglieri Comunali, dagli Assessori, del Sindaco e del Presidente del Consiglio;

I CONSIGLIERI

Catia Giuliano, Giuseppe Rigerati, Antonino Bonina, Diego Ferraro, Giuseppe Caruso, Michelangelo Di Nunzio.

1

31/10/2012  
022 - 1050 -

B

Al Sindaco del Comune di  
Sant'Angelo di Brolo (ME)

Al Presidente del Consiglio  
Comunale di Sant'Angelo di Brolo (ME)

**EMENDAMENTO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA  
MUCIPALE PROPRIA**

I sottoscritti Consiglieri Comunali del Gruppo Consiliare Sant'Angelo nel Cuore,

**PROPONGO**

**di approvare** le modifiche al regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria I.M.U. di seguito elencate:

Modifiche ed integrazioni regolamento IMU

**1. Art 4 Esenzioni**

Si propone di integrare l'art. 4 comma 3 introducendo:

*g) i fabbricati censiti al NCU riportanti la Categoria unità collabenti "F2";*

**2. Art. 6 Base imponibile**

Si propone di cassare al comma 2 la frase "non iscritti in catasto" presente subito dopo la lettera D, in quanto in contrasto la classificazione già data;

**3. Art. 8 Soggetti Passivi**

Si propone di cassare al comma 4 la frase "non iscritti in catasto" presente subito dopo la lettera D, in quanto in contrasto la classificazione già data;

**4. Art. 10 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale**

Si propone di integrare l'art.10 comma 7 introducendo dopo l'ultimo capo verso,

- *l'unità immobiliare posseduta con titolo di diritto reale d'uso e/o di abitazione regolarmente costituito nelle forme di legge; †*
- **introduzione nuovo comma n. 9; l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, si calcolerà applicando alla base imponibile non superando mai l'aliquota minima stabilita dalla normativa in vigore;**

**Art. 11 Riduzione fabbricati inagibili ed inabitabili e fabbricati di interesse storico.**

Si propone di integrare l'art.11:


- **al comma 1** sostituendo "ridotta del 50%" con **ridotta dell'80%**;
- **al comma 1 lettera b)** dopo la "proprietario" per un costo massimo di €100,00;
- **al comma 2** introduzione di un nuovo punto; *d) edifici privi di impianti tecnici stabiliti per legge (elettrico, idrico, igienico sanitario etc..)*

**Introduzione art. 11bis- Riduzione fabbricati adibiti ad unità produttive**

I fabbricati adibiti ad attività produttive classificate nelle categorie D, C1, C3, la relativa base imponibile è ridotta del 30% per tutte quelle unità detenute da ditte individuali e/o società che occupano stabilmente almeno tre unità lavorative a tempo indeterminato.

I CONSIGLIERI

Catia Giuliano, Giuseppe Rigerati, Antonia Bonina, Diego Ferraro, Giuseppe Caruso, Michelangelo Di Nunzio.





①

Visto l'emendamento aliquote IMU a firma dei Consiglieri di <sup>deliberazione</sup> ~~maggioranza~~, pur riconoscendo al Consiglio la facoltà di potere ridurre l'aliquota IMU sulla prima casa e sulle relative pertinenze dello 0,40 allo 0,20 per cento, si ritiene che per quanto attiene al minore introito che ne deriverebbe dalla suddetta riduzione (circa diecimila euro), non si possa attingere all'Avanzo di Amministrazione dell'Anno 2011 in quanto non previsto dall'art. 187 del T.U.E.L. 267/2000, né si ritiene che possano essere deliberate dal Consiglio riduzioni delle indennità di carica attribuite per legge ad altri organi istituzionali dell'Ente (Sindaco e Giunta Comunale).

Per le ragioni sopra esposte si esprime PARERE CONTRARIO

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
CON FUNZIONI DIRIGENZIALI  
RAG. NUNZIO CORICA



21/10/2012  
020.20.30  
[Handwritten signature]

45 - Approvazione regolamento e determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" – Anno 2012.

Presenti 13. Assenti 2 (Di Nunzio e Giuliano).

Il Presidente invita il Vice Sindaco, Assessore Germanelli, a relazionare in merito alla proposta in atti.

L'Assessore Germanelli rappresenta che, stante la proroga al 31/10/2012 per l'approvazione del bilancio, il termine ultimo per la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali è stato differito a tale data.

Rappresenta che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, è stata introdotta a livello sperimentale l'IMU, Imposta Municipale Propria, dovuta per unità immobiliari adibite ad abitazioni principali nella misura dello 0,4%, con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali e sulle ulteriori unità immobiliari, nella misura dello 0,75%, con possibilità di diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

Evidenzia che è riservata allo Stato una quota d'imposta, pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota base dello 0,76%.

Fa presente che è stata prevista per il Comune, come entrata, la somma dell'ultimo gettito ICI, che è stato quantificato in € 180.000,00 e che sembra che all'Ente sia garantito tale importo mentre le maggiori somme verranno incamerate dallo Stato nel fondo Sperimentale di Riequilibrio.

Entra in aula il Sindaco.

L'Assessore continua dicendo che non si ha certezza dell'effettivo introito dell'IMU, che l'ultimo accertamento ICI è fermo all'anno 2009 e che il Ministero a maggio 2012 ha modificato le previsioni di entrata del gettito da € 180.000 a € 212.168, per cui il comune dovrebbe avere un taglio di circa € 30.000 sui trasferimenti, di cui comunque ad oggi non si ha certezza.

Rappresenta che sembrerebbe non ottenibile dall'applicazione dell'IMU una entrata di € 212.000 circa, in quanto se la prima rata, già pagata dai contribuenti, corrisponde al 50%, l'IMU complessiva ammonterebbe a circa € 195.000, con una minore entrata rispetto alle previsioni.

Spiega che lasciando così le cose il 3,8 per mille sulle seconde case vanno allo Stato per far fronte al taglio del Fondo di Riequilibrio

Ritiene che, in tale situazione, occorra prudenza e determinare l'aliquota così come prevista dalla Legge, in modo tale da evitare il taglio di circa € 30.000 ai trasferimenti statali, in caso di un gettito di imposta inferiore a quello previsto eccedendo un comportamento conforme alla legge.

Per il 2013, chiarisce che nulla si dovrà allo stato e che verificato il gettito del 2012 si potranno programmare aliquote differenziate o valutare tagli alle spese, non potendo giocare sui cittadini per fare cassa.

Fa presente che nei comuni vicini le aliquote sono state differenziate prevedendosi riduzione dell'imposta per l'abitazione principale e le relative pertinenze e aumenti per le seconde case, ma attenziona sul fatto che le seconde case nei comuni vicini sono di non residenti e per altro essendo comuni siti sul litorale ad alta valenza turistica.

Raccomanda, in questo momento, di lasciare tutto come statuito dalla normativa e di operare successivamente a dati certi.

Il consigliere di minoranza Bonina facendo presente che, a suo parere, tale provvedimento doveva essere assunto prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2012 e che, già come gruppo di minoranza, era stata presentata proposta iscritta all'o.d.g. del Consiglio comunale del 29/05/2012 e rinviata, in quanto sulla stessa era stato espresso parere contrario del ragioniere, propone emendamento alla proposta in atti per la riduzione dell'aliquota IMU sulla prima casa e sulle relative pertinenze dallo 0,40% allo 0,20%, mantenendo quale aliquota ordinaria base lo 0.76% e finanziando il minor introito con l'avanzo di amministrazione del 2011 e con l'indennità di carica dei consiglieri comunali, degli Assessori, del Sindaco e del Presidente del consiglio.

L'emendamento, come letto dal consigliere Bonina, è prodotto al tavolo della presidenza, viene allegato, al presente provvedimento, sotto la lettera "A" e qui si intende integralmente trascritto.

Il consigliere di minoranza Rigerati propone emendamento per la modifica ed integrazione al regolamento per la disciplina dell'IMU in atti.

L'emendamento, come letto dal consigliere Rigerati, è prodotto al tavolo della presidenza, viene allegato al presente provvedimento sotto la lettera "B" e qui si intende integralmente trascritto.

Il Presidente dato atto che in aula è presente il responsabile dell'Area Finanziaria competente ad esprimere parere, ritiene opportuno sospendere per pochi minuti la seduta onde consentire la valutazione, da parte del competente ufficio, degli emendamenti presentati.

Alle ore 19.50 si sospende la seduta.

Alle ore 20.30 riprendono i lavori del Consiglio.

Presenti in aula 13. Assenti 2 (Di Nunzio e Giuliano) .

Il Presidente dà lettura del parere contrario espresso dal responsabile della'Area Economico-Finanziaria sull'emendamento contrassegnato con la lettera "A" che come sottoscritto si allega sotto la lettera "C" al presente provvedimento e qui si intende integralmente trascritto.

Il capogruppo di maggioranza, consigliere Guidara, invita il Presidente ad unificare il dibattito sugli emendamenti.

L'assessore Germanelli intervenendo rappresenta che i due emendamenti sono strettamente collegati ma eccepisce che disconoscono ciò che è stato fatto nell'ambito del bilancio comunale e che i consiglieri di minoranza non ricordano che già si è proceduto alla verifica degli equilibri di bilancio.

Ritiene che da parte del gruppo di minoranza si stia portando avanti speculazione politica e strumentale...

Il consigliere di minoranza Bonina invita il Presidente a evitare che in aula si facciano comizi e ricorda che l'amministrazione attiva può intervenire solo per chiarimenti tecnici.

Si allontana dall'aula il consigliere Taviano.

Presenti 12.

Il Presidente invita l'Assessore Germanelli ad attenersi alle regole prescritte dal regolamento del Consiglio comunale.

L'Assessore Germanelli continua nel proprio intervento evidenziando che gli emendamenti presentati della minoranza sono illegittimi stravolgendo gli equilibri di bilancio e che non può pensarsi di ridurre del 30% la base imponibile, non prevedendo la normativa tale possibilità.

Invita tutti ad un atteggiamento serio e di responsabilità e rimandare la rimodulazione dell'aliquota 2013 a dati certi.

Ribadisce che oggi non ci sono elementi che possano dare margine a modulazioni diverse da quelle previste dalla legge e che occorra perseguire il minor danno sia per il cittadino sia per l'Ente.

Ritiene che attenendosi rigidamente alle disposizioni in materia, lo Stato non potrà procedere al pavimentato taglio dei trasferimenti

Invita tutti ad un maggiore senso di responsabilità.

Il consigliere di minoranza Bonina evidenzia che dall'intervento dell'Assessore emergono due elementi preoccupanti: che non si ha certezza dell'entrate e che non si ha certezza delle spese e che buona amministrazione voleva che si pensasse ad ambedue le cose prima.

In merito alla riduzione proposta alla base imponibile per le attività produttive del 30% chiede quale sia la norma che non permette tale riduzione.

In ogni caso fa presente che non c'è stata la volontà politica di affrontare per tempo la questione dell'IMU, quando da parte della minoranza si era, sin da marzo, evidenziato che avrebbe gravato sulle famiglie e sulle attività in modo pesante e che occorreva procedere alla salvaguardia dei redditi già fin troppo gravati.

Il vice capogruppo di maggioranza, consigliere Siragusano, evidenzia che il parere negativo del responsabile dell'Area finanziaria sul primo emendamento mette in evidenza quanto sia populistica la proposta del gruppo di minoranza e che emendamento corretto sarebbe stato diminuire al 2% l'aliquota sulla prima casa ed aumentare l'aliquota sugli altri immobili.

Ritiene, come proposto dall'Assessore, che sia opportuno osservare pedissequamente la norma di legge, augurandosi che nel 2013 tale nefasta imposta possa essere rivista.

Il consigliere di minoranza Bonina spiega che l'emendamento relativo alla riduzione del 30% della base imponibile perseguiva il fine di agevolare le attività produttive in un momento di crisi vincolando la possibilità di ottenere la riduzione al mantenimento stabile da parte delle ditte di almeno tre unità lavorative a tempo indeterminato.

Il Presidente invita il responsabile dell'Area finanziaria ad esprimere il proprio parere sull'emendamento contrassegnato con la lettera "B".

Si allontana dall'aula il Presidente, sostituisce il vice presidente, consigliere Maurotto Michela.

Il responsabile della Area Economico Finanziaria, Rag. Nunzio Corica, esamina punto per punto le proposte di modifica al regolamento IMU, di cui all'emendamento contrassegnato con lettera "B" e in contraddittorio con gli stessi consiglieri proponenti, esprime parere contrario. All'emendamento apportato all'art. 4, all'art. 6, all'art. 8, all'art. 10, comma 9, all'art. 11 e all'art. 11/bis, è favorevole all'art. 10 solo per il comma 7.

Da parte dei consiglieri Bonina e Siragusano, in aula si disserta sulla possibilità dell'esenzione per i fabbricati censiti al NCU riportanti la categoria unità collabenti "F2" e sulla definizione degli stessi.

Rientra il Presidente e riassume la presidenza.

Il Presidente, evidenziando il parere contrario del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria sul primo emendamento, ricorda che nel momento in cui si prevede la riduzione del gettito di una aliquota occorre reperire le somme al fine di perseguire il pareggio del bilancio.

Ricorda altresì che le indennità agli amministratori sono state stabilite dalla legge e sono state introdotte con il fine di moralizzare la vita politica e che negli enti locali rappresentano un obolo rispetto alle spese e ad i sacrifici richiesti.

Il capogruppo di maggioranza, consigliere Guidara, intervenendo rappresenta che tutti si è concordi nel dire che l'IMU è una imposta assurda, ma ritiene che il comportamento della minoranza sia strumentale e abbia come solo scopo quello *"dell'affissione domani dell'ennesimo manifesto"*.

A suo parere *"non si può consigliare dove prendere i soldi per far fronte a una riduzione dell'aliquota, ma si deve dire dove si devono prendere, e voi che ad oggi non siete stati in grado di rinunciare al gettone di presenza come sbandierato in campagna elettorale, chiedete a noi tale rinuncia, quando con sincerità in campagna elettorale abbiamo chiaramente detto che non rinunciavamo"*.

Si augura che nel 2013 si possa intervenire sull'aliquota e sulle spese, in pubblico dibattito in modo oculato e si dichiara favorevole secondo quanto nell'intervento dell'Assessore Germanelli perché l'aliquota sia fissata come per legge, senza procedere a diminuzioni e né ad aumenti.

Il Presidente invita a procedere a votazione sull'emendamento contrassegnato con la lettera "A".

Presenti 11. Assenti 4 (Di Nunzio, Giuliano, Taviano e Caruso)

**IL CONSIGLIO COMUNALE** con voti 8 contrari e 3 favorevoli (Bonina, Ferraro Diego e Rigenerati)

**RIGETTA**

L'emendamento contrassegnato con la lettera "A" ed allegato al presente provvedimento.

Il Presidente invita a procedere a votazione sull'emendamento contrassegnato con la lettera "B", votando punto per punto sulle modifiche ed integrazioni proposte al regolamento IMU.

**IL CONSIGLIO COMUNALE** con voti 8 contrari e 3 favorevoli (Bonina, Ferraro Diego e Rigenerati)

**RIGETTA**

La modifica richiesta all'art. 4 – Esenzioni.

**IL CONSIGLIO COMUNALE** con voti 8 contrari e 3 favorevoli (Bonina, Ferraro Diego e Rigenerati)

**RIGETTA**

La modifica richiesta all'art. 6 – Base imponibile

**IL CONSIGLIO COMUNALE** con voti 8 contrari e 3 favorevoli (Bonina, Ferraro Diego e Rigenerati)

## **RIGETTA**

La modifica richiesta all'art. 8 –Soggetti passivi

**IL CONSIGLIO COMUNALE** con voti 8 contrari e 3 favorevoli (Bonina, Ferraro Diego e Rigenerati)

## **RIGETTA**

La modifica richiesta all'art. 10 – Unità immobiliari adibite ad abitazione principale

**IL CONSIGLIO COMUNALE** con voti 8 contrari e 3 favorevoli (Bonina, Ferraro Diego e Rigenerati)

## **RIGETTA**

La modifica richiesta all'art. 11 – Riduzione fabbricati inagibili e inabitabili e fabbricati di interesse storico.

**IL CONSIGLIO COMUNALE** con voti 8 contrari e 3 favorevoli (Bonina, Ferraro Diego e Rigenerati)

## **RIGETTA**

Introduzione dell'art. 11 bis – Riduzione fabbricati adibiti ad unità produttive.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**, secondo l'esito delle superiori votazioni, con voti 8 favorevoli e 3 contrari (Bonina, Ferraro Diego e Rigenerati) dà atto che l'emendamento contrassegnato con la lettera "B" è stato rigettato.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta in atti avente in oggetto: Approvazione regolamento e determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" – Anno 2012.

Visto il parere favorevole reso, a margine della stessa, per la regolarità tecnica e contabile dal Responsabile dell'Area Economico finanziaria, Rag. Nunzio corica;

Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti, Rag. Andrea Valentino Passalacqua, con nota prot. 12992 del 29/10/2012;

Dato atto del dibattito svoltosi in aula;

Visto l'esito delle votazioni effettuate, come in premessa riportato, con le quali sono stati rigettati gli emendamenti contrassegnati con la lettera "A" e "B" presentati in aula dal gruppo di minoranza ed allegati al presente provvedimento;

Presenti 11, votanti 11, con voti 8 favorevoli e 3 contrari , (Bonina, Ferraro Diego e Rigenerati) espressi nelle forme di legge dai presenti e votanti;

## **DELIBERA**

Di approvare l'allegata proposta.

Con separata votazione stante l'urgenza di provvedere ai provvedimenti consequenziali

Presenti 11, votanti 11, con voti 8 favorevoli e 3 contrari , (Bonina, Ferraro Diego e Rigenerati) espressi nelle forme di legge dai presenti e votanti;

**DELIBERA**

Di rendere la presente immediatamente esecutiva.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

98060 Provincia di Messina

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Sant'Angelo di Brolo, li 14-11-2012

IL FUNZIONARIO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale su conforme attestazione del Messo Comunale,

**CERTIFICA:**

che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo pretorio comunale il \_\_\_\_\_, per  
rimanervi per 15 giorni consecutivi fino al \_\_\_\_\_

Sant'Angelo di Brolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione

E' esecutiva dal **31 OTT. 2012** perchè dichiarata immediatamente esecutiva dal Consiglio comunale  
(L.R. n. 44/1991)

E' divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (circolare Assessorato degli enti locali del 24/03/2003 -  
art. 12 - L.R. 03/12/1991, n. 44).

Sant' Angelo di Brolo, **31 OTT. 2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE